



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 473 del 10/07/2026

Per il 30/06/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 luglio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

1R) Istanza ai sensi dell'art.137, comma 2bis del C.G.S. del calciatore Colaiacono Samuele, ai fini della concessione del beneficio previsto della commutazione parziale della sanzione di squalifica a proprio carico fino al 14/11/2026, in attività rieducativa presso Enti Federali della Regione Lazio.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ricevuta l'istanza del calciatore Colaiacono Samuele, inoltrata ritualmente e nei termini, ai sensi dell'art.137, comma 2bis del C.G.S.; ritenuta la propria competenza e verificati i precedenti disciplinari del calciatore che risulta indenne da sanzioni precedenti a quella per cui si procede; ritenute sussistenti le condizioni previste dalla norma richiamata e verificato che non sarebbe possibile espletare l'attività rieducativa nel termine del 14 agosto 2026 stante la chiusura o la ridotta attività degli Enti Federali ove si può espletare l'attività richiesta per ottenere il beneficio; vista anche la conforme giurisprudenza della Corte Federale d'Appello della FIGC in caso del tutto speculare (Decisione n.50 CFA 25/26 del 3 novembre 2025),

PQM
DELIBERA

Di accogliere l'istanza proposta dal calciatore Colaiacono Samuele, fissando il nuovo termine per la squalifica dello stesso al 14/08/2026, commutando la sanzione residua in n.90 ore di attività rieducativa da svolgere presso il Coordinamento Regionale SGS Lazio, sito in Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma, entro il 31/12/2026.

L'Ente Federale al termine dell'attività rieducativa provvederà a certificare alla Corte l'avvenuta effettuazione della stessa.

Avverte il calciatore che in caso di mancato completamento delle attività rieducative, la Corte provvederà al ripristino della sanzione disciplinare piena.

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 10 luglio 2026
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato